

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA AGLI AUMENTI
DI CAPITALE SOCIALE DI ULISSE BIOMED S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO
2441, 5° E 6° COMMA, DEL CODICE CIVILE**

La presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. (la "**Società**" o "**Ulisse**") per illustrare:

- (i) l'aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 2.000.000 (due milioni) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 3.000.000 azioni di nuova emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, riservato in sottoscrizione a Global Corporate Finance (l'"**Investitore**") (o a soggetti allo stesso affiliati che risultassero eventualmente cessionari dell'Accordo, come *infra* definito), nell'ambito di un accordo di investimento di tipo c.d. *Stand-by Equity Distribution* (SEDA) (l'"**Accordo**"), sottoscritto in data 31 luglio 2025 *inter alia* tra Ulisse e l'Investitore (l'"**Aumento di Capitale Riservato**"); e
- (ii) l'aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 5.100.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, del codice civile, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2025-2030" (i "**Warrant**"), da emettersi in favore dell'Investitore virtù dell'Accordo ("**Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant**").

In particolare, l'Accordo è volto a consentire alla Società di reperire risorse finanziarie in maniera flessibile e graduale nel tempo, e prevede in particolare l'impegno dell'Investitore a sottoscrivere, in diverse *tranche* e soltanto su richiesta della Società, azioni di nuova emissione della Società sino a un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) nell'arco temporale di 30 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, ad un prezzo di sottoscrizione per ciascuna azione di nuova emissione determinato secondo quanto previsto dall'Accordo stesso (v. *infra*) e ferma restando la totale discrezionalità della Società se formulare all'Investitore qualsivoglia richiesta di sottoscrizione, nonché nel determinare – ferme quanto previsto dall'Accordo – il numero di nuove azioni da emettere. Al riguardo, si premette quindi che il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della Delega (come *infra* definita), intende allo stato deliberare l'Aumento di Capitale Riservato per il suindicato importo di complessivi Euro 2.000.000 (due milioni), ritenuto congruo rispetto alle attuali esigenze finanziarie della Società e dunque significativamente inferiore al limite massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) previsto dall'Accordo, riservandosi in futuro il Consiglio di Amministrazione di deliberare (o sottoporre all'Assemblea), secondo le esigenze della Società, ogni eventuale ulteriore aumento di capitale riservato all'Investitore e funzionale all'ottenimento di ulteriori risorse in esecuzione dell'Accordo.

Inoltre, l'Accordo prevede altresì l'emissione gratuita a favore dell'Investitore di n. 2.500.000 Warrant, ciascuno dei quali attribuisce il diritto di sottoscrivere nell'arco di cinque anni un'azione ordinaria della Società (le "**Azioni di Compendio**") ad uno *strike price* di Euro 2,04 per ciascun Warrant esercitato salve le modifiche in caso di determinate operazioni o negli altri casi previsti dal regolamento dei Warrant (il "**Regolamento**").

Ciò premesso, si ricorda che, in data 29 aprile 2025, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società ha deliberato, tra l'altro, di *"attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di cinque anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e comunque con emissione di massime n. 15.000.000 (quindici milioni) nuove azioni, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile"* (la **"Delega"**). Ai fini dell'esercizio della Delega, l'Assemblea ha inoltre conferito all'organo amministrativo ogni più ampio potere e facoltà per determinare, per ciascun aumento e/o singola *tranche*, tutte le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione, inclusi – a titolo meramente esemplificativo – i destinatari (quali investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo - persone fisiche e/o giuridiche - e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o ogni altra tipologia di investitori, siano essi già azionisti o meno della Società) – la scindibilità o inscindibilità, il numero e il prezzo di emissione delle azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi (inclusa l'assegnazione di eventuali warrant), nonché le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge e dallo statuto sociale.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione di Ulisse intende quindi esercitare parzialmente la Delega per deliberare l'Aumento di Capitale Riservato e l'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant.

Al riguardo, si precisa che:

- ai sensi del paragrafo G8 delle Linee Guida di cui alle "Procedure per le operazioni sul capitale", approvate da Borsa Italiana S.p.A., la Società - per il tramite del Euronext Growth Advisor - informerà Borsa Italiana, non appena intervenuta l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione della delibera che autorizza l'emissione delle azioni di nuova emissione, delle caratteristiche e dell'ammontare delle stesse, che una volta emesse saranno ammesse automaticamente alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- i Warrant saranno emessi in forma dematerializzata ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), saranno registrati presso il sistema di gestione accentrata gestito e organizzato da Monte Titoli S.p.A. e non saranno ammessi alla negoziazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- considerato che ciascuno dei suindicati aumenti di capitale e l'emissione dei Warrant sono rivolti a un numero di soggetti inferiore a 150, la Società è esentata dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato dal Regolamento 2809/2024, né è in ogni caso tenuta alla pubblicazione di un prospetto di quotazione;
- la responsabilità di valutare la ricorrenza o meno dell'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta in caso di successiva rivendita – ai sensi dell'art. 5 del

regolamento (UE) 2017/1129 e dell'art. 100-*bis* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione – resta in capo all'Investitore e a eventuali ulteriori cessionari che, successivamente, acquisiscano i titoli per poi ricollocarli sul mercato.

1. Aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile per un importo di massimi Euro 2.000.000 (due milioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, cod. civ. in esercizio della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Principali termini e condizioni dell'Accordo

Ai sensi dell'Accordo, la Società, entro 30 mesi dalla sottoscrizione dello Stesso, potrà emettere a propria totale discrezione una o più richieste di sottoscrizione in virtù delle quali l'Investitore sarà tenuto a sottoscrivere un determinato quantitativo di azioni ordinarie di nuova emissione (le "**Richieste di Sottoscrizione**"). Ciascuna Richiesta di Sottoscrizione può essere trasmessa in qualsiasi giorno di borsa aperta durante la vigenza dell'Accordo e dovrà indicare (i) il numero di azioni ordinarie che la Società intende far sottoscrivere all'Investitore, nonché (ii) il prezzo minimo per azione al di sotto del quale la sottoscrizione non potrà aver luogo (il "**Prezzo Minimo**" o "**Floor Price**").

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione sarà di volta in volta pari al maggiore tra:

- (i) il Prezzo Minimo indicato dalla Società in ciascuna Richiesta di Sottoscrizione; e
- (ii) un importo pari al 90% della media dei VWAPs (*Volume Weighted Average Prices – prezzi medi ponderati per i volumi*) delle azioni della Società rilevati sul Euronext Groth Milan durante i 15 giorni di borsa aperta successivi all'invio della relativa Richiesta di Sottoscrizione (il "**Periodo di Calcolo**") (il "**Prezzo di Sottoscrizione**").

L'ammontare di azioni da sottoscrivere indicato in ciascuna Richiesta di Sottoscrizione viene stabilito discrezionalmente dalla Società, fermo restando che in via generale tale ammontare non può eccedere il 500% della media dei volumi giornalieri di scambio delle azioni ordinarie registrato sul Euronext Growth Milan nei 15 giorni di borsa aperta precedenti l'invio della Richiesta di Sottoscrizione. Tale limite può essere aumentato fino al 1.000% (o oltre) nei casi e alle condizioni espressamente previsti dall'Accordo, circostanza che può comportare un aumento proporzionale del Periodo di Calcolo fino al doppio della durata ordinaria suindicata. Il Periodo di Calcolo potrà peraltro essere in ogni caso discrezionalmente prolungato dall'Investitore di ulteriori 15 giorni di borsa aperta.

Inoltre, l'Accordo prevede che per ciascun giorno che nel corso del Periodo di Calcolo costituisca un c.d. *Knockout Day*¹, il quantitativo di azioni da sottoscrivere indicato nella Richiesta di Sottoscrizione sia ridotto nella misura del 7%. Inoltre, i *Knockout Day* non verranno presi in considerazione ai fini del calcolo del Prezzo di Sottoscrizione.

¹ L'Accordo individua come *Knockout Days* ciascun giorno di borsa aperta incluso nel Periodo di Osservazione in cui: (a) il 90% del VWAP (sia inferiore al Floor Price applicabile; o (b) le azioni non siano negoziate sull'Euronext Growth Milan o (c) l'investitore stabilisca di considerarlo come tale a causa del verificarsi di un "*Material Adverse Effect*" (ovvero, per quanto qui di interesse, circostanze che impediscano o comunque interferiscano sensibilmente con la possibilità, per la Società, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dell'Accordo).

Come di consueto in simili operazioni, l'Accordo prevede l'impegno dell'azionista di riferimento nonché residente della Società Stefano Lo Priore, anche tramite la società dallo stesso controllata (lo "**Share Lender**"), a trasferire a titolo di prestito all'Investitore, entro la data di invio della Richiesta di Sottoscrizione, un numero di azioni ordinarie della Società pari a quello oggetto della Richiesta di Sottoscrizione (le "**Loan Shares**"). Le Loan Shares così trasferite saranno liberamente negoziabili dall'Investitore durante il Periodo di Calcolo e l'Investitore, una volta che le azioni di nuova emissione saranno dallo stesso sottoscritte e liberate, sarà tenuto a restituirne allo Share Lender un ammontare pari alle Loan Shares in precedenza trasferitegli (anche indicando alla Società di accreditarle per conto dell'Investitore direttamente a favore dello Share Lender per l'ammontare necessario), ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'Investitore di restituire allo Share Lender le azioni da quest'ultimo prestate.

Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno emesse in forma dematerializzata attraverso il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., saranno prive di valore nominale e con godimento regolare, e saranno automaticamente ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, risultando pienamente fungibili con le azioni ordinarie già in circolazione.

1.2 Criteri per la determinazione del prezzo di sottoscrizione

Come anticipato, il Prezzo di Sottoscrizione sarà di volta in volta pari al maggiore tra:

- (i) il Prezzo Minimo indicato dalla Società in ciascuna Richiesta di Sottoscrizione; e
- (ii) un importo pari al 90% della media dei VWAP (*Volume Weighted Average Prices – prezzi medi ponderati per i volumi*) delle azioni della Società rilevati sul Euronext Growth Milan durante il Periodo di Calcolo.

La scelta di non determinare un prezzo stabilito è in linea con la prassi di mercato per operazioni simili in cui la sottoscrizione dell'aumento di capitale è dilazionata, potenzialmente, in un periodo anche ampio di tempo. Il criterio di determinazione del Prezzo di Sottoscrizione consente l'emissione di azioni a un prezzo in linea con il valore di mercato delle azioni della Società al momento della richiesta di effettiva sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, che si ritiene un criterio idoneo a rispettare le previsioni dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, ai sensi del quale il prezzo di emissione è determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Al riguardo si evidenzia in primo luogo che, anche tenuto conto dell'ampiezza del periodo temporale entro cui possono avvenire le richieste di sottoscrizione, l'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui le quotazioni di borsa delle azioni della Società risultassero in futuro significativamente superiori a tale prezzo, di penalizzare la Società e i suoi Azionisti a vantaggio dell'Investitore. L'adozione di un criterio ancorato ai prezzi di mercato al momento di effettiva sottoscrizione consente, invece, di emettere nuove azioni a un prezzo che rifletta il valore "attuale" del titolo Ulisse Biomed come riconosciuto dal mercato al momento dell'effettivo apporto; l'operazione si sostanzia, del resto, nel reperimento di nuovo capitale di rischio che, nell'attuale contesto di elevata volatilità dei mercati finanziari, non può che tenere conto delle condizioni di volta in volta espresse dal mercato borsistico.

Del resto, si rileva che secondo l'opinione prevalente, l'art. 2441, comma 6, cod. civ., – secondo cui il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base al

patrimonio netto – va interpretata nel senso che il prezzo di emissione delle azioni deve essere individuato sulla base del valore economico della Società; ed allora, tenuto tra l'altro conto dello *status* di Ulisse quale società quotata sull'Euronext Growth Milan – e sebbene quest'ultimo non costituisca un mercato regolamentato, come previsto dalla lettera dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. –, il consiglio di amministrazione ritiene che sussista un ragionevole interesse della Società ad applicare un criterio di determinazione ancorato alla media dei prezzi di borsa, sul presupposto, ritenuto dagli amministratori, che tale criterio sia adeguato all'accertamento del reale valore economico del patrimonio netto. Inoltre, anche nella prospettiva che il prezzo di emissione debba consistere in un importo accettabile per il mercato, e quindi per gli investitori, si ritiene che l'indicazione fornita dal corso di borsa possa costituire criterio principale ai fini della determinazione del prezzo di emissione. Ciò in quanto:

- il riferimento alle quotazioni borsistiche è comunemente accettato ed utilizzato a livello sia nazionale sia internazionale ed è in linea con la prassi, trattandosi Ulisse Biomed di società con azioni quotate, sebbene non in un mercato regolamentato;
- i valori di borsa rappresentano un parametro imprescindibile per la valutazione di società quotate ed esprimono, in un mercato efficiente, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e conseguentemente forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore della società cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori, nonché le aspettative degli stessi circa l'andamento economico e finanziario della società stessa.

Ai fini dell'individuazione del criterio di determinazione del prezzo delle azioni della Società, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato i metodi di valutazione che vengono comunemente seguiti per operazioni analoghe, sia sul mercato nazionale sia sul mercato internazionale, tenendo altresì conto delle applicabili disposizioni del codice civile. In particolare, per la determinazione del prezzo (ovverosia del valore) delle azioni, gli investitori, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari, fanno riferimento – oltre che al prezzo di borsa – anche ad altri elementi di natura sia quantitativa sia qualitativa tra i quali (i) la recente evoluzione dell'andamento del titolo, (ii) la liquidità del titolo, (iii) la volatilità del titolo, (iv) le condizioni di mercato al momento dell'operazione, (v) le aspettative degli investitori in merito ai risultati futuri della società, (vi) la tipologia di operazione posta in essere e la tipologia di sottoscrittori, (vii) le caratteristiche specifiche dell'operazione, quali la dimensione dell'offerta e la destinazione delle nuove risorse finanziarie reperite attraverso l'operazione.

Si evidenzia che la previsione di un prezzo di sottoscrizione determinato applicando uno sconto (pari, nella specie, al 10%) rispetto alla media ponderata dei corsi di borsa (VWAP) da rilevarsi nel c.d. Periodo di Calcolo costituisce prassi consolidata nelle operazioni di aumento di capitale di questa natura e consente di incentivare – a fronte dell'impegno assunto dall'Investitore di mettere a disposizione della Società risorse finanziarie ingenti – la sottoscrizione delle azioni in luogo dell'acquisto diretto sul mercato. Peraltro, l'adozione di un criterio di determinazione del prezzo ancorato al momento della trasmissione della Richiesta di Sottoscrizione – anche con l'introduzione di un Floor Price che risulta tutelante per la Società in caso di eccessivi ribassi nel corso del Periodo di Calcolo –, rappresenta una prassi diffusa nelle operazioni di aumento di capitale che prevedono finestre temporali estese, in quanto consente di garantire la coerenza del prezzo con le condizioni di mercato

vigenti al momento dell'effettivo apporto, salvaguardando al contempo l'interesse della società emittente e degli altri *stakeholder*.

Si precisa inoltre che l'Accordo prevede tra l'altro, a favore di Sterling Atlantic LLC, anch'essa firmataria dell'Accordo, il pagamento di una commissione pari a complessivi Euro 200.000 (equivalente al 2% dell'importo massimo complessivo oggetto dell'impegno di sottoscrizione dell'Investitore), da considerarsi parte integrante dei costi complessivi dell'operazione. Tale commissione è dovuta in ogni caso all'Investitore in virtù dell'impegno di sottoscrizione assunto da quest'ultimo e quindi indipendentemente dall'invio di Richieste di Sottoscrizione da parte della Società e rappresenta un elemento di remunerazione aggiuntiva, coerente con la prassi di mercato per operazioni simili. La commissione va corrisposta dalla Società secondo le modalità previste dall'Accordo, vale a dire, a discrezione della Società: (i) mediante pagamenti progressivi pari al 10% dell'importo versato dall'Investitore in virtù di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione, e in ogni caso (ii) entro 12 mesi dalla data dell'Accordo per l'eventuale saldo residuo, fermo restando che nei primi 9 mesi dalla data dell'Accordo nessun pagamento della commissione sarà in ogni caso dovuto da parte della Società. Si precisa che l'Accordo consente alla Società di scegliere, a propria discrezione, se corrispondere la commissione in denaro oppure, in tutto o in parte, mediante azioni ordinarie UBM, da corrispondersi sulla base di una valorizzazione delle stesse, corrispondente al prezzo medio ponderato (VWAP) delle azioni Ulisse nei 30 giorni di calendario antecedenti la data in cui il pagamento è dovuto.

Si rappresenta inoltre che il Prezzo di Sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato è stato determinato sulla base della libera negoziazione delle parti nell'Accordo, fermo restando quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile.

In considerazione delle analisi svolte, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che i criteri adottati per la determinazione del Prezzo di Sottoscrizione siano coerenti con i criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del codice civile e, pertanto, appropriati per individuare un prezzo tale da preservare gli interessi degli azionisti della Società, in considerazione dell'esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del codice civile.

1.3 Motivazioni dell'esercizio della Delega e destinazione dell'Aumento di Capitale Riservato. Ragioni dell'esclusione del diritto d'opzione.

La sottoscrizione dell'Accordo consentirà alla Società di continuare a fare affidamento sulla possibilità di reperire, con la flessibilità tipica di tale strumento, ingenti risorse finanziarie (fino a Euro 10.000.000 e comunque allo stato fino a Euro 2.000.000, ovverosia l'importo massimo dell'Aumento di Capitale Riservato) da destinare al soddisfacimento delle esigenze di liquidità necessarie per dare attuazione al piano industriale e sviluppare le attività previste nelle proprie linee strategiche, entro l'orizzonte temporale contemplato dall'Accordo.

In particolare, tali risorse potranno essere destinate:

- al sostegno e all'attuazione del piano industriale della Società, garantendo l'operatività e la realizzazione dei progetti di crescita organica previsti;
- al finanziamento di eventuali operazioni straordinarie – quali partnership strategiche o acquisizioni – volte al rafforzamento competitivo della Società;

- al finanziamento di investimenti volti al rafforzamento degli asset e al consolidamento della ricerca e sviluppo nell'ambito dei settori in cui opera la Società ed in quelli dove si ritiene ci siano delle complementarità;
- al supporto del *business* ordinario, contribuendo al mantenimento di un'adeguata struttura patrimoniale e finanziaria nel tempo.

L'Accordo consente peraltro di ottenere tali risorse finanziarie in maniera flessibile, sostanzialmente immediata e per importi che nel complesso risulterebbero più difficilmente reperibili o meno sostenibili attraverso forme alternative quali il tradizionale indebitamento bancario o altre operazioni di raccolta di capitali sul mercato, che peraltro comporterebbero oneri di rimborso.

Resta in ogni caso fermo che la conclusione dell'Accordo con l'Investitore non rappresenta allo stato l'unica modalità per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell'attività e/o per l'implementazione del piano industriale, anche tenuto conto che la Società non ha subito deterioramenti del proprio merito di credito, ed inoltre che al momento della prevista sottoscrizione dell'Accordo la continuità aziendale della Società per i prossimi 12 mesi risulta sussistente.

L'andamento del *business* nei primi mesi dell'anno e comunque immediatamente precedenti alla firma dell'Accordo, hanno permesso al management di stimare un fabbisogno finanziario netto a supporto degli investimenti e dello sviluppo di circa 1.500.000 (un milione cinquecentomila) nei prossimi 12 mesi. La modularità dei piani aziendali permette una prioritizzazione degli investimenti tali da garantire la continuità aziendale in primis e alla successiva attivazione delle azioni ritenute più importanti per accelerare la realizzazione dei piani. A tal fine quindi, il mancato buon esito o il parziale successo dei risultati dell'Accordo, porterebbero ad un più lento sviluppo del business corrente con una contrazione sugli investimenti acceleratori della crescita.

Si rappresenta inoltre che l'Investitore, ed ai sensi dell'Accordo ha garantito di essere in grado di adempiere agli impegni assunti con l'Accordo stesso.

In tale contesto, pertanto, i vantaggi per la Società derivanti dall'attuazione dell'Accordo sono principalmente rappresentati:

- dalla possibilità di ottenere risorse finanziarie mediante uno strumento che offre alla Società un'elevata flessibilità, consentendole di modulare nel tempo la raccolta di capitale in funzione delle proprie esigenze operative e strategiche;
- dal rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria, grazie all'apporto di nuovo capitale di rischio – e, dunque, senza incremento dell'indebitamento della Società – derivante dall'emissione delle azioni a servizio dell'Aumento di Capitale Riservato;
- dalla circostanza che le Richieste di Sottoscrizione sono totalmente discrezionali ed hanno luogo esclusivamente su iniziativa della Società, la quale può decidere se, quando e per quale importo (fermi i limiti al numero di azioni da sottoscrivere per ciascuna Richiesta di Sottoscrizione previsti dall'Accordo) trasmettere ogni Richiesta di Sottoscrizione all'Investitore. Tale facoltà consente all'organo amministrativo di pianificare con precisione il *timing* delle richieste, tenendo conto dell'andamento del mercato, della liquidità necessaria in quel momento e delle condizioni finanziarie più opportune, ottimizzando così l'efficacia dell'operazione;

- dall'ulteriore tutela rappresentata dalla possibilità, per la Società, di fissare in ciascuna Richiesta di Sottoscrizione un Floor Price, ossia un prezzo minimo al di sotto del quale non la sottoscrizione delle nuove azioni non può aver luogo. Ciò consente all'organo amministrativo di garantire che le risorse raccolte non siano reperite a valori ritenuti non adeguati rispetto al reale valore del titolo, assicurando una maggiore protezione dell'interesse della Società e degli azionisti esistenti.

In questa prospettiva, l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile si pone come un elemento ineludibile dell'operazione giacché le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato saranno attribuite esclusivamente all'Investitore (o a soggetti allo stesso affiliati che diventino cessionari dell'Accordo assumendone i relativi obblighi), a fronte della messa a disposizione da parte di quest'ultimo di risorse ingenti a favore della Società.

In definitiva, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esclusione del diritto di opzione risponda all'interesse della Società.

1.4 Effetti diluitivi

Infine, si precisa che l'operazione come descritta potrebbe comportare un effetto diluitivo, ad oggi non determinabile in concreto, sulle partecipazioni possedute dagli attuali Azionisti della Società, che dipenderà dalle modalità di esecuzione della stessa, e in particolare, dal numero di azioni che verranno effettivamente emesse a servizio dell'Aumento di Capitale Riservato nonché dal relativo Prezzo di Sottoscrizione delle diverse *tranche*. Sulla base delle attuali azioni Ulisse in circolazione (pari a n. 24.482.586), la percentuale massima di diluizione per gli azionisti in caso di emissione di tutte le massime n. 3.000.000 nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato sarebbe pari a circa 11% (percentuale calcolata sul totale delle azioni *post* esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato, senza considerare l'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant).

- 2. Emissione di n. 2.500.000 warrant da assegnare gratuitamente a Global Corporate Finance e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo pari a Euro 5.100.000,00 in esercizio della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

2.1 Principali caratteristiche dei Warrant

Nell'ambito della complessiva operazione volta al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, l'Accordo prevede altresì l'emissione di n. 2.500.000 Warrant. A servizio dell'esercizio dei Warrant è previsto l'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant.

A tal riguardo si precisa che:

- i Warrant saranno emessi in forma dematerializzata ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998, attraverso il sistema di gestione accentrata di Monte

Titoli S.p.A., e non saranno ammessi alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;

- i Warrant saranno attribuiti gratuitamente all'Investitore in esecuzione dell'Accordo;
- ciascun Warrant darà diritto a sottoscrivere una (1) Azione di Compendio (il "**Rapporto di Esercizio**");
- il prezzo di esercizio di ciascun Warrant (e dunque per la sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio) è fissato in Euro 2,04 (il "**Prezzo Strike**");
- i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte ed in più *tranches*, in qualunque momento durante i 5 anni successivi all'emissione - prevista contestualmente alla delibera di Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant - (il "**Periodo di Esercizio**");
- alla scadenza del Periodo di Esercizio, i Warrant non esercitati decadranno automaticamente e diverranno privi di validità;
- il Prezzo Strike potrà essere oggetto di rettifiche al verificarsi di specifiche operazioni anche sul capitale della Società, al fine di preservare i diritti patrimoniali del portatore dei Warrant, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Warrant.

2.2 Determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant

L'emissione dei Warrant e il conseguente Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant sono parte integrante degli accordi raggiunti in sede di negoziazione dell'Accordo, con il quale l'Investitore ha assunto l'impegno a sottoscrivere anche l'Aumento di Capitale Riservato sulla base dei termini e delle condizioni descritte nell'Accordo stesso.

Il prezzo unitario di emissione delle azioni di nuova emissione a servizio dell'esercizio dei Warrant sarà pari a Euro 2,04, come previsto dal Regolamento e dall'Accordo. Lo Strike Price è stato ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione, anche per le ragioni indicate al successivo par. 2.3.

2.3 Motivazioni dell'esclusione del diritto di opzione

L'emissione dei Warrant e il conseguente Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant sono finalizzati a dotare la Società di uno strumento ulteriore e flessibile per il reperimento di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie, a supporto delle proprie linee strategiche di sviluppo secondo quanto indicato al precedente par. 1.3.

I Warrant sono attribuiti a titolo gratuito all'Investitore nell'ambito dell'Accordo. Tale assegnazione costituisce prassi in operazioni similari ed è coerente con la finalità di incentivare l'Investitore a supportare la Società nel medio-lungo termine anche mediante la determinazione di un Prezzo Strike significativamente superiore ai valori attuali, consentendo l'immissione di nuovo capitale solo al verificarsi di un rilevante incremento del titolo, senza oneri immediati per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, quindi, che anche l'emissione dei Warrant riservati all'Investitore persegua l'interesse della Società, per le medesime ragioni sottese all'Aumento di Capitale Riservato, come illustrate al precedente par. 1.3.

2.4 Godimento delle nuove azioni emesse a servizio dei Warrant

Le azioni ordinarie di nuova emissione derivanti dall'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro

possessori gli stessi diritti delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data della relativa emissione.

2.5 Effetti diluitivi

Gli effetti dell'operazione sul valore unitario delle azioni in circolazione e sull'eventuale diluizione degli attuali azionisti sono direttamente correlati e dipendenti dall'ammontare dei Warrant che saranno di volta in volta esercitati. Sulla base delle attuali azioni Ulisse in circolazione (pari a n. 24.482.586), la percentuale massima di diluizione per gli azionisti in caso di integrale esercizio dei Warrant (e dunque di emissione di n. 2.500.000) sarebbe pari a circa 9% (percentuale calcolata sul totale delle azioni *post* esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant, senza considerare l'Aumento di Capitale Riservato).

Modifiche statutarie

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 5 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica nella versione vigente e in quella proposta.

Testo vigente "Articolo 5"	Testo proposto "Articolo 5"
<p>5.1 Il capitale sociale è di euro duecentoquarantaquattromilaottocentoventicinque virgola ottantasei centesimi (244.825,86) ed è diviso in numero ventiquattromilioniquattrocentoottantaduemilacinquecento ottantasei (24.482.586) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.</p> <p>5.2 L'assemblea degli azionisti in data 20 luglio 2021 ha deliberato:</p> <p>a) di emettere massimi numero seimilioninovecentosettantasettemilatrecentoventinove (n. 6.977.329) warrant denominati "Warrant Ulisse Biomed s.p.a. 2021-2026", che potranno essere esercitati da parte dei rispettivi titolari mediante la sottoscrizione di nuove emittende azioni ordinarie e, a servizio di tali warrant, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di euro diciannovemilionicinquecentotrentaseimilacinquecentodici annove e centesimi ottanta (euro 19.536.519,80), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero seimilioninovecentosettantasettemilatrecentoventinove (n. 6.977.329) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, le quali saranno quotate su AIM Italia, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, pari a centesimi trentuno (cent. 31) per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile e con termine di sottoscrizione, ex art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, al 31 ottobre 2026;</p> <p>b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di predisporre specifici regolamenti nei quali disciplinare compiutamente i meccanismi di assegnazione nonché i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, attribuendo altresì all'organo amministrativo la facoltà di individuare, entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, i soggetti ai quali assegnare i massimi numero trecentoquarantamila (n. 340.000) Market Warrant nell'ambito di una o più delle seguenti categorie: amministratori con deleghe e/o dipendenti che ricoprono il ruolo di figure chiave della società e/o di società da essa controllate;</p> <p>In data 17 dicembre 2024, l'Assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile,</p>	<p>5.1 Il capitale sociale è di euro duecentoquarantaquattromilaottocentoventicinque virgola ottantasei centesimi (244.825,86) ed è diviso in numero ventiquattromilioniquattrocentoottantaduemilacinquecent oottantasei (24.482.586) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.</p> <p>5.2 L'assemblea degli azionisti in data 20 luglio 2021 ha deliberato:</p> <p>a) di emettere massimi numero seimilioninovecentosettantasettemilatrecentoventinove (n. 6.977.329) warrant denominati "Warrant Ulisse Biomed s.p.a. 2021-2026", che potranno essere esercitati da parte dei rispettivi titolari mediante la sottoscrizione di nuove emittende azioni ordinarie e, a servizio di tali warrant, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di euro diciannovemilionicinquecentotrentaseimilacinquecentodici annove e centesimi ottanta (euro 19.536.519,80), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero seimilioninovecentosettantasettemilatrecentoventinove (n. 6.977.329) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, le quali saranno quotate su AIM Italia, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, pari a centesimi trentuno (cent. 31) per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile e con termine di sottoscrizione, ex art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, al 31 ottobre 2026;</p> <p>b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di predisporre specifici regolamenti nei quali disciplinare compiutamente i meccanismi di assegnazione nonché i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, attribuendo altresì all'organo amministrativo la facoltà di individuare, entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, i soggetti ai quali assegnare i massimi numero trecentoquarantamila (n. 340.000) Market Warrant nell'ambito di una o più delle seguenti categorie: amministratori con deleghe e/o dipendenti che ricoprono il ruolo di figure chiave della società e/o di società da essa controllate;</p> <p>In data 17 dicembre 2024, l'Assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile,</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, il capitale sociale, per massimi Euro 66.000 (sessantaseimila) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 6.600.000 (seimilioneisecentomila) azioni ordinarie, senza valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2028", approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine.</p> <p>5.3 Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione ("Euronext Growth Milan"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").</p> <p>5.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.</p> <p>5.6 Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>5.7 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.</p> <p>5.8 L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili a prestatori di lavoro dipendenti delle Società o di società controllate mediante emissione di azioni a norma dell'art. 2349 comma 1 del codice civile.</p> <p>5.9 L'Assemblea Straordinaria, in data 28 aprile 2025, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di cinque anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e comunque con emissione di massime n. 15.000.000 (quindici milioni) nuove azioni, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda), con facoltà di</p>	<p>entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, il capitale sociale, per massimi Euro 66.000 (sessantaseimila) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 6.600.000 (seimilioneisecentomila) azioni ordinarie, senza valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2028", approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine.</p> <p>5.3 Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione ("Euronext Growth Milan"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").</p> <p>5.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.</p> <p>5.6 Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>5.7 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.</p> <p>5.8 L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili a prestatori di lavoro dipendenti delle Società o di società controllate mediante emissione di azioni a norma dell'art. 2349 comma 1 del codice civile.</p> <p>5.9 L'Assemblea Straordinaria, in data 28 aprile 2025, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di cinque anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e comunque con emissione di massime n. 15.000.000 (quindici milioni) nuove azioni, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda), con facoltà di</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a servizio di piani di incentivazione e per l'offerta in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società; e/o (iv) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o ogni altra tipologia di investitori, siano essi già azionisti o meno della Società.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), eventualmente anche, tra l'altro, mediante applicazione di un sconto rispetto all'andamento delle quotazioni di borsa e/o al di sotto della parità contabile implicita delle azioni di Ulisse, la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le tempistiche e le modalità di sottoscrizione e liberazione (che potranno anche includere la compensazione con crediti vantati verso la Società), nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e con ogni modalità o strumento previsti dalla normativa pro tempore vigente; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati e non regolamentari, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di</p>	<p>avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a servizio di piani di incentivazione e per l'offerta in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società; e/o (iv) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o ogni altra tipologia di investitori, siano essi già azionisti o meno della Società.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), eventualmente anche, tra l'altro, mediante applicazione di un sconto rispetto all'andamento delle quotazioni di borsa e/o al di sotto della parità contabile implicita delle azioni di Ulisse, la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le tempistiche e le modalità di sottoscrizione e liberazione (che potranno anche includere la compensazione con crediti vantati verso la Società), nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e con ogni modalità o strumento previsti dalla normativa pro tempore vigente; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati e non regolamentari, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.</p>	<p>depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.</p> <p>5.10 Il Consiglio di Amministrazione, in data 31 luglio 2025, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 aprile 2025, ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, fino ad un massimo di Euro 2.000.000,00 (due milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.000.000 (tre milioni) azioni ordinarie della Società senza valore nominale, da liberarsi anche in più tranches, da riservarsi in sottoscrizione alla società "Global Corporate Finance" e con termine ultimo di sottoscrizione fissato al 31 gennaio 2028; - di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, fino ad un massimo di Euro 5.100.000,00 (cinque milioni centomila/00) (comprensivo di sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza valore nominale, da riservare esclusivamente all'esercizio del "Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2025-2030" al prezzo di Euro 2,04 (due virgola quattro centesimi), per ciascun warrant esercitato, da liberarsi anche in più tranches e con termine ultimo di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2030.

Le modifiche statutarie sopra riportate non attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A.,

- (i) esaminata e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto dei termini e condizioni dell'Accordo e del Regolamento dei Warrant;*
- (ii) preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione del collegio sindacale;*
- (iii) in esercizio della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2025 e delle deliberazioni ivi assunte;*

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, fino ad un massimo di Euro 2.000.000 (due milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie della Società senza valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da liberarsi anche in più tranches, da riservarsi in sottoscrizione a Global Corporate Finance, società costituita e registrata nello Stato del Wyoming, USA, con numero di iscrizione ID2018-000811130 e sede legale in 525 Park Ave, New York, NY 10065, USA (e/o a soggetti che risultassero cessionari dell'accordo di investimento sottoscritto in data odierna con tale società e ai sensi di quanto disposto da quest'ultimo), ad un prezzo di sottoscrizione per ciascuna azione di nuova emissione, che potrà essere anche diverso per ciascuna tranche e secondo quanto di volta in volta stabilito dalla Società, pari al maggiore dei seguenti importi: (a) l'importo determinato alla data in cui sarà trasmessa a Global Corporate Finance ciascuna richiesta di sottoscrizione delle azioni da emettersi a valere su ciascuna tranche, sulla base del valore economico della Società calcolato in base alla metodologia e prassi valutativa di volta in volta individuata, avendo anche a riferimento le risultanze economico e patrimoniali evidenziate nella più recente relazione finanziaria approvata, a seconda del caso, dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea degli azionisti ed in ogni caso i criteri di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ.; e (b) un importo pari al 90% della media dei VWAPs (Volume Weighted Average Prices – prezzi medi ponderati per i volumi) del titolo Ulisse Biomed registrati sul Euronext Growth Milan nei 15 giorni di borsa aperta successivi alla data di trasmissione all'investitore di ciascuna richiesta di sottoscrizione (ovvero il più ampio lasso temporale secondo quanto di volta in volta previsto in esecuzione dell'accordo suindicato, e fatto salvo in ogni caso tutto quanto disposto dal medesimo);

2) di stabilire che l'importo da imputarsi a valore nominale per ciascuna azione sottoscritta sarà in ogni caso pari a Euro 0,01, che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 gennaio 2028 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

3) di emettere n. 2.500.000 “Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2025-2030”, da assegnare gratuitamente all'investitore Global Corporate Finance come sopra individuato (e/o a soggetti che risultassero cessionari dell'accordo suindicato ai sensi di quanto disposto da

quest'ultimo), che daranno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 1 (uno) warrant esercitato al prezzo di esercizio di Euro 2,04, per ciascuna azione ordinaria, come meglio disciplinati dal relativo regolamento e fermo tutto quanto dallo stesso previsto;

4) di approvare il regolamento dei predetti Warrant;

5) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, fino ad un massimo di Euro 5.100.000,00 (cinque milioni centomila/00) (comprensivo di sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da riservare esclusivamente all'esercizio del "Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2025-2030" al prezzo di Euro 2,04, per ciascun warrant esercitato, da liberarsi anche in più tranches, fermi restando gli eventuali aggiustamenti previsti dal relativo regolamento;

6) di stabilire che l'importo da imputarsi a valore nominale per ciascuna azione sottoscritta sarà in ogni caso pari a Euro 0,01, che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'esercizio dei warrant è fissato al 31 luglio 2030 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

7) di inserire nell'articolo 5 dello statuto sociale di Ulisse Biomed S.p.A., un nuovo comma del seguente tenore:

"5.10 Il Consiglio di Amministrazione, in data 31 luglio 2025, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 aprile 2025, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, fino ad un massimo di Euro 2.000.000,00 (due milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.000.000 (tremilioni) azioni ordinarie della Società senza valore nominale, da liberarsi anche in più tranches, da riservarsi in sottoscrizione alla società "Global Corporate Finance" e con termine ultimo di sottoscrizione fissato al 31 gennaio 2028;

- di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, fino ad un massimo di Euro 5.100.000,00 (cinque milioni centomila/00) (comprensivo di sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza valore nominale, da riservare esclusivamente all'esercizio del "Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2025-2030" al prezzo di Euro 2,04 (due virgola quattro centesimi), per ciascun warrant esercitato, da liberarsi anche in più tranches e con termine ultimo di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2030."

Fermo ed invariato il restante tenore letterale della modificanda clausola;

8) di conferire ampio mandato al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, in via disgiunta, per dare esecuzione, con facoltà di subdelega ed anche tramite procuratori speciali e, nei limiti di legge, alla presente

deliberazione, con tutti i più ampi poteri al riguardo, nulla escluso o eccettuato, ed in particolare per il compimento di tutto quanto necessario e opportuno per il perfezionamento e l'esecuzione delle precedenti delibere nel loro complesso e l'effettuazione di tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalla legge e/o regolamento, ed in genere provvedere a quant'altro richiesto, necessario ovvero utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, ovvero sia ogni potere per curare le pratiche e formalità necessarie per l'esatta esecuzione delle presenti delibere, con facoltà di provvedere, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, codice civile, al deposito dello statuto aggiornato con il nuovo testo dell'art. 5, unitamente al deposito della attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2444 codice civile, ovvero della scadenza del termine per la sottoscrizione."

Milano, 31 luglio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Lo Priore

